



La nuova vita del trust

Milano, 12 maggio 2022

Edizione speciale

 **IL SALONE DEL
RISPARMIO** 

10, 11, 12 MAGGIO 2022

I RELATORI



Riccardo **DI STEFANO**

KPMG Private Client

Dottore Commercialista,
Revisore Legale



Marco **FINOCCHI FINN**

KPMG Private Client

Avvocato



**IL SALONE DEL
RISPARMIO**
10, 11, 12 MAGGIO 2022

Opportunità e difficoltà alla luce della recente bozza di Circolare sul trust pubblicata l'11 agosto 2021

La nuova vita del trust

Cos'è il Trust



Il Trust è uno strumento giuridico di origine estera recepito nel nostro ordinamento dalla Convenzione dell'Aja del 1985 con cui un soggetto (**Settlor**), trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto (**Trustee**) affinché questo lo amministri secondo determinate modalità prestabilite per soddisfare finalità individuate.



Il Trust si sostanzia in un "fascio" di obbligazioni di natura fiduciaria che gravano sul Trustee le quali devono essere adempiute nei confronti di **soggetti Beneficiari** ovvero per **l'attuazione di uno scopo**.

La nuova vita del trust

Elementi essenziali del Trust



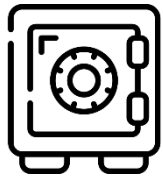
L'**atto istitutivo** del Trust è un negozio unilaterale programmatico, privo di prestazioni corrispettive. Il Settlor nell'atto istitutivo delinea il progetto, individua i beneficiari e nomina il soggetto al quale questo progetto viene affidato (il Trustee).

Gli elementi necessari di ogni Trust sono che:

- i beni in Trust costituiscano una massa distinta e non siano parte del patrimonio del Trustee;
- i beni in Trust siano intestati al Trustee o ad un altro soggetto per conto del Trustee;
- il Trustee sia investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge al Trustee;
- il Trust sia costituito volontariamente e per iscritto e regolato da una legge straniera (poiché la normativa italiana non lo prevede autonomamente).

La nuova vita del trust

Effetto sul patrimonio conferito in Trust: la segregazione patrimoniale



Nell'atto unilaterale nel quale viene Istituito il Trust può provvedersi anche al conferimento di beni i quali vengono trasferiti al Trustee. Questi diviene proprietario dei beni non nell'interesse proprio ma nell'interesse altrui. Peculiarità dell'istituto è che i beni vengono segregati sia dal patrimonio personale del Settlor che se ne è spogliato, sia di quello personale del Trustee che li amministra.

Naturale conseguenza della segregazione patrimoniale è che si verifica una eccezione all'art. 2740 c.c. per cui i creditori personali del Settlor e quelli del Trustee non possono aggredire tali beni, né questi entrano a far parte del regime patrimoniale del matrimonio o della successione, essendo oramai usciti dal patrimonio del Settlor.

La nuova vita del trust

I soggetti del Trust

Il Trust può avere i seguenti soggetti:

- **Settlor** = soggetto che dispone dei per raggiungere le finalità indicate;
- **Trustee** = soggetto al quale i beni vengono trasferiti obbligato ad amministrarli secondo Regolamento, finalità, scopo scelti dal Settlor;
- **Beneficiari** = destinatari di attribuzioni patrimoniali;
- **Guardiano** = soggetto incaricato di controllare operato del Trustee.

Può darsi il caso in cui un Trust non abbia beneficiari (es. Trust di scopo).

Può darsi il caso in cui Settlor e Trustee coincidano come nel caso di cd. Trust «autodichiarato».

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – La disposizione dei beni in Trust focus sul CFR/BI – scheda di riepilogo

Costo Fiscalmente Riconosciuto (CFR)/Base imponibile ai fini imposta di donazione (BI): Il **CFR** è di fatto il valore fiscale del bene che viene preso in considerazione, al verificarsi di determinati eventi (es. vendite), al fine di quantificare le imposte dovute. Molto genericamente possiamo affermare che il CFR resta invariato in caso di operazioni NEUTRALI (es. fusione) mentre si modifica in caso di operazioni REALIZZATIVE (es. cessione in plusvalenza). La **BI** è l'ammontare su cui calcolare l'imposta di donazione.

- **Disposizione dei beni in Trust** (con cui il disponente vincola i beni in Trust)
Imposte Dirette: Se il disponente opera non in regime di impresa – NEUTRALE. Il Trust acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente.
Eccezione: titoli detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Imposte Indirette: NEUTRALE in quanto non c'è un «effettivo incremento patrimoniale».

CFR:
invariato

BI: N/A-
invariato

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – La disposizione dei beni in Trust focus sul CFR/BI – scheda di riepilogo

- **Durante la vita del Trust** (il Trustee compirà le operazioni dando attuazione al Regolamento).
Imposte Dirette: Durante la vita del Trust, ci potranno essere delle operazioni che modificano il CFR dei beni oggetto di disposizione in Trust. Infatti, il Trustee, potrebbe: (i) effettuare un aumento di capitale sulle quote di una Srl disposte dal Settlor; (ii) come pure realizzare una plusvalenza da cessione. In entrambe i casi il CFR si incrementa (anche nella cessione dove c'è una modifica dell'asset – quote in denaro).
Imposte Indirette: La BI può restare invariata (es. immobile) o modificarsi (es. quote Srl che seguono il valore di Patrimonio Netto).
- **Trasferimenti dei beni ai beneficiari** (a compimento o realizzazione del Trust)
Imposte Dirette: Nel corso della vita del Trust il CFR potrà aver subito modifiche (es. aumento di Capitale Sociale). Di tali aumenti dovrà tenersi conto in caso di operazioni realizzative effettuate dai beneficiari (es. cessione quote).
Imposte Indirette: L'imposta sarà applicata sul valore dei beni attribuiti alla data dell'atto di trasferimento in applicazione delle disposizioni applicabili (art. 14-19 D.lgs. n. 346/1990) al bene trasferito.

**CFR:
può
variare**

**BI: può
variare**

**CFR:
può
variare**

**BI: può
variare**

La nuova vita del trust

Struttura del Trust

Il Trust può distinguersi in cinque momenti logici:

- **Atto istitutivo** = è il momento in cui il Settlor crea il Trust, determina finalità; sceglie: tipo di struttura, durata; identifica beneficiari; sceglie Trustee; Guardiano; legge regolatrice;
- **Regolamento** = il Settlor dopo la costituzione esce di scena però, sempre rispettando natura del Trust e legge regolatrice, può esprimere dei desiderata per meglio raggiungere gli obiettivi che ha prefissato;
- **Trasferimento dei beni in Trust** = può avvenire contestualmente o meno all'istituzione o in più *tranches*;
- **Attribuzione beni ai beneficiari/soggetti garantiti** = al verificarsi delle condizioni poste nell'atto istitutivo e nel Regolamento di Trust;
- **Scadenza/scioglimento**: è la fine della durata del Trust per scadenza temporale; raggiungimento delle finalità o impossibilità di raggiungerle.

La nuova vita del trust

Finalità, tipologie di Trust



A seconda dello scopo che il Settlor intende perseguire è possibile identificare diverse tipologie di Trust:

- ✓ **Trust commerciali**
- ✓ **Trust successori**
- ✓ **Trust a scopo di garanzia**

A seconda della presenza o meno di beneficiari individuati i Trust si distinguono in:

- ✓ **Trust opachi**
- ✓ **Trust trasparenti**

Nel cd. Trust autodichiarato Settlor e Trustee coincidono.



A seconda dell'oggetto possiamo distinguere tra:

- ✓ **Trust immobiliari**
- ✓ **Trust mobiliari**

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – TIPOLOGIE DI TRUST



IL TRUST SOGGETTO IRES

Sotto il profilo tributario la legge finanziaria 2007, introducendo una modifica all'art. 73 TUIR ha creato la "**soggettività tributaria**" dei Trust collocandoli tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società IRES. Questo vale sia per i Trust residenti, sia per quelli non residenti, sia commerciali o non, con i distinguo di seguito specificati.

TIPOLOGIA DI TRUST (TRASPARENTE – OPACO – MISTO)

Il Trust è cd. **Trasparente** se i beneficiari sono individuati ed hanno il «diritto a pretendere» (capacità contributiva attuale). In tal caso i redditi prodotti dal Trust sono imputati ai beneficiari in ogni caso indipendentemente dall'effettiva percezione secondo un principio di imputazione per competenza (art. 73, comma 2 TUIR).

Il Trust è cd **Opaco** qualora i beneficiari non siano individuati ovvero non hanno un reale «diritto a pretendere». In tal caso i redditi conseguiti saranno tassati in capo al Trust (IRES – 24%) e determinati a seconda se il Trust è commerciale e meno.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE



RESIDENZA DEL TRUST

Per la verifica della residenza fiscale del Trust si applicano, in primo luogo, le regole – aventi valenza generale – contenute nell'art. 73 co. 3 - 5 del TUIR. Pertanto, ai sensi dell'art. 73 comma 3 si considerano residenti gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia:

- **La sede legale:** data la peculiarità dell'istituto, al Trust non può essere applicato tale criterio.
- **La sede dell'amministrazione:** tale criterio potrebbe risultare utile per i Trust che si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa (costituita, ad es., da dipendenti, locali adibiti all'amministrazione ecc.). Qualora tale organizzazione manchi, la residenza del Trust dovrebbe coincidere con il domicilio fiscale del Trustee (in presenza di più Trustee si terrà conto del luogo in cui vi è la maggioranza degli stessi). Secondo la dottrina, se il luogo in cui il Trustee esercita l'attività è fuori dal territorio dello Stato il Trust non dovrebbe essere considerato residente in Italia.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE



RESIDENZA DEL TRUST *(segue)*

- **L'oggetto principale:** occorre valutare caso per caso a seconda della composizione del patrimonio. In caso di Trust avente ad oggetto (prevalentemente) beni immobili l'individuazione sarà agevole; diversamente, in caso di patrimoni maggiormente articolati con beni localizzati in più Stati, dovrà utilizzarsi il criterio della prevalenza o della effettiva e concreta attività esercitata.

Per individuare la residenza di un Trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE

Schema riepilogativo di come la Circolare in bozza pubblicata dall'Agenzia delle Entrate modifica lo scenario rispetto alla precedente interpretazione.

FASE	PRIMA	DOPO (Circolare in bozza)	Modifiche
<i>Istituzione del Trust</i>	Imposta di registro in misura fissa (€200,00)	Imposta di registro in misura fissa (€200,00)	NO
<i>Disposizione beni in Trust</i>	Imposta successioni e donazioni DOVUTA e determinata considerando il rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario – Imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Circolare AdE 48/2007)	Imposta successioni e donazioni NON DOVUTA . Imposta di registro (€200,00) e imposte ipotecarie e catastali (€50,00 Cad.) in misura fissa (Circolare AdE in bozza).	SI
<i>Attribuzione beni ai beneficiari</i>	Imposta successioni e donazioni NON DOVUTA . Imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Circolare AdE 48/2007)	Imposta sulle successioni e donazioni DOVUTA e determinata considerando: - il <u>rapporto di parentela</u> tra disponente e beneficiario; - <u>Agevolazioni applicabili al momento dell'attribuzione</u>; - <u>Imposta di donazione</u> (art. 2 comma 49 D.L. 262/1990) con riferimento alla data di trasferimento. Imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Circolare AdE in bozza)	SI

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE INDIRETTE

Tipologia di Trust	Residenza del Trust	Residenza del beneficiario	Soggetto passivo di imposta e criterio di tassazione
Trasparente	Italia o Estero	Italia	I redditi prodotti dal Trust sono <u>imputati e tassati in capo ai beneficiari</u> indipendentemente dall'effettiva percezione (competenza), secondo un criterio di trasparenza a prescindere dal luogo di produzione e di residenza del Trust.
Opaco	Italia	Italia	L'imposizione dei redditi prodotti dal Trust avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dello stesso Trust. Infatti, i redditi prodotti dai Trust opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del Trust.
Opaco	Estero <i>White List</i>	Italia	In Italia sarà assoggettato ad IRES esclusivamente il reddito prodotto dal Trust nel territorio dello Stato (Cfr. art. 23 TUIR).
Opaco	Estero <i>'paradisiaco'(*)</i>	Italia	Il reddito prodotto dal Trust sarà imputato al beneficiario per trasparenza secondo un principio di cassa . Al momento dell'attribuzione dei beni al beneficiario, sarà inoltre necessario differenziare la quota di <i>capitale</i> rispetto alla quota di <i>reddito</i> che dovrà essere assoggettata ad imposta in qualità di reddito di capitale. Tuttavia, qualora non fosse possibile effettuare tale distinzione, l'intero ammontare sarà interamente tassato come reddito di capitale. Tuttavia, i redditi prodotti dal Trust in Italia e ivi tassati in capo al Trust, non saranno assoggettati ad imposta al momento dell'attribuzione al beneficiario.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE



RESIDENZA DEL TRUST

Per la verifica della residenza fiscale del Trust si applicano, in primo luogo, le regole – aventi valenza generale – contenute nell'art. 73 co. 3 del TUIR. Pertanto, ai sensi dell'art. 73 comma 3 si considerano residenti gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia:

- **La sede legale:** data la peculiarità dell'istituto, al Trust non può essere applicato tale criterio.
- **La sede dell'amministrazione:** tale criterio potrebbe risultare utile per i Trust che si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa (costituita, ad es., da dipendenti, locali adibiti all'amministrazione ecc.). Qualora tale organizzazione manchi, la residenza del Trust dovrebbe coincidere con il domicilio fiscale del Trustee (in presenza di più Trustee si terrà conto del luogo in cui vi è la maggioranza degli stessi). Secondo la dottrina, se il luogo in cui il Trustee esercita l'attività è fuori dal territorio dello Stato il Trust non dovrebbe essere considerato residente in Italia.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE



RESIDENZA DEL TRUST *(segue)*

- **L'oggetto principale:** occorre valutare caso per caso a seconda della composizione del patrimonio. In caso di Trust avente ad oggetto (prevalentemente) beni immobili l'individuazione sarà agevole; diversamente, in caso di patrimoni maggiormente articolati con beni localizzati in più Stati, dovrà utilizzarsi il criterio della prevalenza o della effettiva e concreta attività esercitata.

Per individuare la residenza di un Trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE



RESIDENZA DEL TRUST *(segue)*

Il legislatore, allo scopo di contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione di Trust all'estero, prevede due ipotesi in cui i Trust esteri istituiti in Stati non appartenenti alla "white list" (*), si presumono residenti in Italia (cd. **esterovestizione**):

- 1) Qualora almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia;
- 2) Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del Trust un'attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l'imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

Si evidenzia tuttavia che in entrambi i casi la presunzione ha carattere relativo e non assoluto, in quanto è esplicitamente ammessa la prova contraria.

(*) Per tali si intendono gli Stati indicati nel DM 4.9.96 (e successive modifiche e integrazioni) con i quali è attuabile lo **scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni** sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – RESIDENZA DISPONENTE (ai fini dell'imposta di donazione)



La residenza dei **disponente** è cruciale in sede di attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Come anticipato, in tale momento si applicherà l'imposta di donazione. In merito all'imposta di donazione si dovrà fare riferimento all'articolo 2 del TUS.

In particolare, l'imposta si applica *a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero* (art. 2 comma 1 TUS). Tuttavia [s]e, alla data [...] della donazione [...] il donante non residente nello Stato, l'imposta si applica ai beni e ai diritti ivi esistenti (art. 2, comma 2 TUS).

Da notare due aspetti rilevanti:

- 1) ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione per residenza bisogna fare riferimento alla residenza ai fini del codice civile (art. 43) ovvero *il luogo nel quale la persona ha la dimora abituale*;
- 2) tenuto conto che l'imposta di donazione si applica al momento della attribuzione finale dei beni, è in questo momento che si dovrà riscontrare la residenza del disponente affinché l'operazione sia imponibile.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – RESIDENZA DEL BENEFICIARIO

La residenza del **beneficiario** non sarà rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

Sarà invece determinante la residenza fiscale (art. 2 TUIR) del beneficiario al fine di determinare la tassazione dei redditi in Italia in casi di Trust TRAPARENTI ovvero OPACHI PARADISIACI.

In tal caso per residenza del beneficiario si deve far riferimento alla residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del TUIR (cfr. *slide* n. 17).



Articolo 2 del TUIR:

*Si considerano residenti le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta** sono **iscritte nelle anagrafi** della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la **residenza** ai sensi del Codice Civile.*

I RELATORI



Riccardo **DI STEFANO**

KPMG Private Client

Dottore Commercialista,
Revisore Legale



Marco **FINOCCHI FINN**

KPMG Private Client

Avvocato



**IL SALONE DEL
RISPARMIO**
10, 11, 12 MAGGIO 2022

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – IMPOSTE DIRETTE (articolo 2 TUIR)

RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, l'art. 2, co. 2 del TUIR dispone che si considerano residenti le persone che **per la maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni) soddisfano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- **Iscrizione anagrafica** presso un Comune italiano (requisito di natura formale);
- **Domicilio civilistico** nel territorio dello Stato (art. 43 co. 1 c.c. – requisito di natura sostanziale);
 - ✓ Per tale si intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- **Residenza civilistica** nel territorio dello Stato (art. 43 co. 2 c.c. – requisito di natura sostanziale).
 - ✓ Per tale si intende il luogo in cui in cui la persona ha la dimora abituale. Ciò è desumibile dalle abitudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali (Cass. 28.5.2018 n. 13241).

Il successivo comma 2-bis prevede tuttavia una presunzione (relativa) di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle rispettive anagrafi comunali che si siano trasferiti in Paesi a cd. 'fiscalità privilegiata' espressamente elencati dal DM 4.5.99.

La nuova vita del trust

MONITORAGGIO VALUTARIO

In virtù della normativa sul cd. monitoraggio fiscale (**Decreto legge 167/90**) i soggetti che detengono beni all'estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Sono soggetti obbligati le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti assimilati (Circolare 38/E del 2013).

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal soggetto obbligato possessore diretto ma anche dal soggetto che risulti "**titolare effettivo**" dei beni ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Per identificare il titolare effettivo la normativa fiscale ha utilizzato il concetto utilizzato dalla normativa antiriciclaggio (che a sua volta si è evoluto nel tempo).

La nuova vita del trust

MONITORAGGIO VALUTARIO - EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI 'TITOLARE EFFETTIVO'

Fino al periodo di imposta 2016...

L'art. 4 della L. n. 167/90 richiama la previgente previsione antiriciclaggio.

In caso di Entità giuridiche (es. Fondazioni) o Istituti come Trust il titolare effettivo era definito come:

- i soggetti persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% del patrimonio di una entità giuridica;
- nei Trust con beneficiari individuati i soggetti persone fisiche beneficiarie di almeno il 25% del patrimonio;
- nei Trust senza beneficiari individuati la categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica.

La nuova vita del trust

MONITORAGGIO VALUTARIO - EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI 'TITOLARE EFFETTIVO'



Dal periodo di imposta 2017...

La disciplina del monitoraggio fiscale è stata oggetto di modifica ad opera del D.lgs. 90/2017 che ha specificato che sono titolari effettivi i soggetti richiamati dalla normativa antiriciclaggio (art.1, comma 2, lett. pp) e art. 20 D.lgs. 231/2007) [recepimento IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO] ossia:

TITOLARE EFFETTIVO -> “la/le persona/e fisica/che nell’interesse della quale/li in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione è resa o l’operazione è eseguita”.

La nuova vita del trust

LA NUOVA DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO VALIDA PER IL MONITORAGGIO

L'AdE ritiene – anche in assenza di esplicita menzione – che le disposizioni dell'art. 20 D.Lgs. 231/2007 siano applicabili ai Trust e agli istituti affini con conseguenze molto importanti per quel che attiene agli obblighi di monitoraggio per i Trustee e per i beneficiari.

Inoltre, l'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 231/2007 definisce che «*i fiduciari di Trust espressi [...] ottengono e detengono informazioni accurate ed aggiornate su titolarità effettiva del Trust o dell'istituto giuridico affine*» (Settlor, Beneficiari, Guardiani).

Vengono, quindi superati i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo (pari o superiori al 25%).

La nuova definizione di titolare effettivo include coloro che in ultima istanza beneficino delle attività dell'entità giuridica, ovvero qualora individuati o facilmente individuabili, anche indirettamente attraverso l'atto di Trust o altri documenti. L'individuazione del titolare effettivo non prescinde dalla natura del Trust (Trust opaco o trasparente).

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ADEMPIMENTI MONITORAGGIO

Schema riepilogativo degli obblighi previsti dalla Circolare in bozza

TIPOLOGIA	SOGGETTI OBBLIGATI				
	TRUST	BENEFICIARI	TRUSTEE	GUARDIANO	SETTLOR
TRUST AUTODICHIARATO	x	x	x	x	✓
TRUST TRASPARENTE	✓ <i>Per il valore non attribuibile ai titolari effettivi</i>	✓	x	x	x
TRUST OPACO BENEFICIARI INDIVIDUABILI	✓ <i>Per il valore non attribuibile ai titolari effettivi</i>	✓	x	x	x
TRUST OPACO BENEFICIARI NON INDIVIDUABILI	✓	x	x	x	x

La nuova vita del trust

ISTITUZIONE REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI ULTIMO MIGLIO

A seguito della prossima approvazione da parte della Corte dei Conti, il decreto di MEF e MISE recante disposizioni in materia di registro dei titolari effettivi sarà pubblicato in G.U.

Dopo lunghissimo *iter*, pareri del Consiglio di Stato, come pure del Garante della Privacy, è arrivato all'ultimo miglio (pubblicazione in G.U.) il Decreto attuativo MEF-MISE contenente le disposizioni attuative di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 Decreto Antiriciclaggio, ossia la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata per via telematica e i dati dovranno essere conservati e resi disponibili per 10 anni.

SOGGETTI OBBLIGATI:

- Società SPA; SRL; SAPAZ (Sezione ordinaria);
- Persone giuridiche private;
- Trust rilevanti ai fini fiscali in Italia e istituti giuridici affini (Sezione speciale del Registro).

La nuova vita del trust

ISTITUZIONE REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI ULTIMO MIGLIO

TITOLARE EFFETTIVO "Trust espressi" ex articolo 22, comma 5 D.Lgs. 231/2007:

- Il costituente (disponente);
- Il fiduciario (Trustee);
- Il guardiano;
- Il beneficiario;
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul Trust o sull'istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel Trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La nuova vita del trust

ISTITUZIONE REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI ULTIMO MIGLIO

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

- dati identificativi Titolare effettivo (codice fiscale se esistente);
- dati relativi all'Entità;
- eventuale indicazione controinteressati all'accesso (incapaci, o soggetti a rischio).

MODALITÀ DI ACCESSO

- MEF; UIF; BANCA ITALIA; DIA; GF;
- autorità giudiziaria e DIA (previa convenzione Unioncamere e Infocamere);
- soggetti obbligati normativa antiriciclaggio in occasione verifica AML (BANCHE; SGR; FIDUCIARIE);
- accesso al pubblico art. 7 rinvio.

La nuova vita del trust

ISTITUZIONE REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI ULTIMO MIGLIO

Accesso libero per Sezione ordinaria. Diversamente l'accesso al Registro Titolari Effettivi dei Trust e istituti giuridici affini saranno consultabili solo da parte di coloro che possano vantare un interesse "diretto, concreto ed attuale" ovvero previa presentazione di richiesta motivata di accesso che dovrà essere giudicata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.



SANZIONI

Art. 2630 c.c. omessa comunicazione da parte del responsabile – sanzione pecuniaria amministrativa ridotta 1/3 se viene effettuata nei 30 gg successivi alla scadenza.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO

PREMESSA: CASO DI SPECIE

Un soggetto residente in Italia ha 2 figli, uno dei quali svolge la professione di attore mentre l'altro di medico. Il soggetto in questione detiene un patrimonio composto da:

- 50 immobili localizzati in Italia;
- Quote di una S.r.l.;
- Conto corrente di liquidità €250k.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO (*)

I figli, oltre a non essere in grado, non sono intenzionati alla gestione del suddetto patrimonio. In tale scenario, una valida soluzione potrebbe essere individuata nell'implementazione di un Trust residente e non commerciale oltre che opaco ai fini delle dirette.

- Da un punto di vista **civilistico** il Trust risulta essere una valida soluzione in quanto garantirebbe una continuità dell'attività e la gestione del patrimonio che verrà di fatto garantita dal Trustee qualora il disponente non sia più in grado o venga a mancare. Si eviterà l'interruzione delle attività.
- Da un punto di vista **fiscale** si avrà la possibilità: (i) efficientare la gestione da un punto di vista delle imposte dirette ed indirette; (ii) anticipare/gestire il passaggio generazionale.

(*): L'esempio tiene conto della dottrina e delle interpretazioni effettuate in attesa della versione definitiva della Circolare ad oggi in bozza.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO

FASE 1: ISTITUZIONE E DISPOSIZIONE DEI BENI IN TRUST

In fase di **istituzione** sarà dovuta un'imposta di registro in misura fissa (€200,00). In fase di **disposizione**, qualora abbia ad oggetto beni immobili (atto pubblico) sarà dovuta l'imposta di registro in misura fissa (€200,00) ed ipocatastali pari a €50,00 per ogni singolo immobile.

Per effetto della disposizione i beni saranno formalmente intestati al Trustee individuando un patrimonio separato e segregato.

In conclusione, le fasi di istituzione e disposizione dei beni in Trust risultano dunque essere NEUTRALI ai fini delle imposte dirette e indirette.

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO

FASE 2: VITA DEL TRUST

I beni conferiti in Trust avranno diverse sorti:

- (i) gli immobili potranno essere oggetto di incasso canoni e cessioni;
- (ii) sulle quote potranno essere incassati dividendi;
- (iii) le liquidità in C/C rimarranno invariate - supponendo che non ci siano interessi - o potranno essere investite.

Il Trust in questione determinerà i redditi relativi ai suddetti *asset* ai sensi dell'art. 144 del TUIR, in base alle singole categorie di appartenenza – i.e. canoni, plusvalenza da cessione (se la cessione interviene oltre 5 anni *no tax* – art. 67, comma 1, lett. *b*) del TUIR), reddito fondiario.

Il tutto soggetto ad IRES (24%).

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO

FASE 3: ATTRIBUZIONE FINALE («trasferimento effettivo»)

- 1) **Attribuzione di n. 40 immobili.** La base imponibile ai fini dell'imposta di donazione sarà pari alla somma dei valori catastali sulla quale applicare il 4% per figlio al superamento della franchigia di €1m (a figlio). In caso di cessione da parte dei beneficiari, la plusvalenza sarà costituita dal prezzo di cessione (PC) meno il CFR in capo al Disponente (art. 68, comma 1 TUIR) → [PC – CFRd].
- 2) **Attribuzione di cassa a seguito della cessione di n. 10 immobili da parte del Trust.** Sulla cessione la plusvalenza (per beni detenuti da meno di 5 anni) sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita (PC) €2,5m ed il CFR degli immobili in capo al Disponente €1m (€100k*10). Al momento della attribuzione il Trust distribuirà €2,14m *cash*^(*). Di tali somme: €1m sarà considerata attribuzione di Patrimonio da assoggettare al 4%; €1,14m sarà attribuzione di reddito che essendo già tassato in capo al Trust opaco (24%), non scontrerà ulteriore tassazione in capo al beneficiario.

(*) **Cash:** $2,5 - [(2,5 - 1) * 0,24] = \underline{2,14}$

La nuova vita del trust

ASPETTI FISCALI – ESEMPIO PRATICO

3) Attribuzione quote. L'attribuzione di quote sarà considerata attribuzione di Patrimonio che sconterà imposta di donazione (4%). In merito l'imposta sarà calcolata sul valore del Patrimonio Netto contabile (art. 16 D.Lgs. 346/90). Da notare che in caso di successiva rivendita da parte del beneficiario, la plusvalenza sarà determinata come differenza tra il prezzo di cessione (PC) ed il CFR delle quote in capo al Disponente (art. 68, comma 6 TUIR) (**).

Se rispettate le condizioni potrà applicarsi l'esenzione di cui all'articolo 3 comma 4-ter.

4) Attribuzione del C/C. L'attribuzione del C/C sarà considerata attribuzione di Patrimonio che sconterà imposta di donazione (4%).

(**) Il CFR delle quote potrà **subire variazioni** in ipotesi di operazioni effettuate dal Trustee sulle quote (es. aumento di capitale). In tal caso è ragionevole supporre che il CFR da utilizzare ai fini del calcolo della plusvalenza sarà aumentato (Circ. 48/2007 pag. 16).

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti
sono proprietà intellettuale di **Teseo srl**
e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione,
modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati
e a qualsiasi soggetto terzo.